

**REGOLAMENTO (CE) N. 3242/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1993**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,  
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2669/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2951/93<sup>(4)</sup>;  
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2669/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 27. 10. 1993, pag. 23.